

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

## DECRETO 28 aprile 2009

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. (09A05496).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2002 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela Moscato di Scanzo intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» ed il relativo disciplinare di produzione;

Vista la documentazione relativa all'istruttoria svolta per l'accertamento del particolare pregio del vino sopra indicato;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» pubblicati nella Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di riconoscimento sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' al parere espresso dal citato comitato;

Decreta:

## Art. 1.

1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» gia' denominazione di origine controllata riconosciuta con decreto ministeriale 17 aprile 2002.

2. E' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo».

3. La denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al testo annesso al presente decreto le cui disposizioni

entrano in vigore dalla vendemmia 2009.

4. La denominazione di origine controllata «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», riconosciuta con decreto ministeriale 17 aprile 2002, deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.

#### Art. 2.

1. I vigneti già iscritti all'Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» aventi base ampelografica rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, devono intendersi iscritti al nuovo Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo».

2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, la denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», può essere utilizzata per designare e presentare i vini provenienti dalla vendemmia 2007 e 2008, purché le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata e garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.

#### Art. 3.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o i quantitativi di vino atti a divenire a denominazione di origine controllata «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale del 17 aprile 2002, provenienti dalla vendemmia 2007 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto, trovansi già confezionati, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la denominazione di origine controllata a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata e garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.

#### Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» è tenuto a norma di legge,

all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 5.

1. All'allegato A sono riportati i codici delle tipologie del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2009

Il Capo Dipartimento: Nezzo

Allegato A

----> Vedere da pag. 31 a pag. 34 <----

~~20.05.2009~~

Istituto Poligrafico e Zecca dello  
Stato

~~08:48:12~~

Stampa

Chiudi

## Art. 3.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o i quantitativi di vino atti a divenire a denominazione di origine controllata «Scanzo» o «Moscatò di Scanzo», ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale del 17 aprile 2002, provenienti dalla vendemmia 2007 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto, trovansi già confezionati, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la denominazione di origine controllata a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata e garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.

## Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscatò di Scanzo» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

## Art. 5.

1. All'allegato A sono riportati i codici delle tipologie del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscatò di Scanzo», di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2009

*Il Capo Dipartimento: NEZZO*

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
SCANZO O MOSCATO DI SCANZO	A042	X	308	2	X	X	A	I	X
Codici tipologie vini previste da preesistente disciplinare da utilizzare per vendemmia 2007 e precedenti									
SCANZO O MOSCATO DI SCANZO	B359	X	308	2	X	X	A	0	X

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A D.O.C.G. "SCANZO"  
O "MOSCATO DI SCANZO"

Articolo 1

Denominazione e Vini

La denominazione di origine controllata e garantita "Scanzo" o "Moscatto di Scanzo" è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2

Base Ampelografica

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Scanzo" o "Moscatto di Scanzo" deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 100% Moscatto di Scanzo.

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Scanzo" o "Moscatto di Scanzo", ricade nella provincia di Bergamo e comprende i terreni vocati alla qualità del territorio del Comune di Scanzorosciate.

Tale zona comprende parte del territorio del Comune di Scanzorosciate, compresa nei seguenti confini, con andamento in senso orario a partire da ovest: Via Fanti, Via Forni, confine comunale a nord e ad est, confine comunale a sud fino alla Via Piave, (località Negrone), via Polcarezzo, Via IV Novembre, P.zza Caslini, Via F. Martinengo, P.zza Locatelli, Via Fanti. Sono pertanto esclusi i terreni pianeggianti del Comune di Scanzorosciate.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

4.1 Condizioni naturali dell'ambiente

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Scanzo" o "Moscatto di Scanzo", devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine controllata e garantita di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e comunque di pianura.


4.2 Densità di impianto

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300. Non sono ammessi vigneti in coltura promiscua.

4.3. Forme di allevamento e sestii di impianto

I sestii di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona, spalliera semplice, pergola unilaterale, a tetto inclinato e casarsa.

La Regione Lombardia può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.



#### 4.4. Irrigazione forzata

E' vietata ogni pratica di forzata e di irrigazione.

#### 4.5. Resa a ettaro e gradazione minima naturale

La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:  
produzione uva t/ ha 7;  
titolo alcolometrico volumico naturale minimo 12%.

### Articolo 5

#### Norme per la vinificazione e l'imbottigliamento

##### 5.1. Zona di vinificazione

Le operazioni di appassimento, vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio e l'imbottigliamento devono essere effettuate nel Comune di Scanzorosciate.

##### 5.2. Elaborazione

L'appassimento delle uve dopo la raccolta deve essere effettuato in locali idonei (anche termo-idrocondizionati anche con ventilazione forzata), fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 280 g/l, per un periodo non inferiore ai 21 giorni e comunque sino al raggiungimento del titolo zuccherino sopra riportato.

##### 5.3 Resa uva/vino e vino/ettaro

La resa massima dell'uva in vino è del 30%.

##### 5.4. Invecchiamento

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Scanzo" o "Moscato di Scanzo", deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di minimo due anni.

##### 5.5. Immissione al consumo

Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Scanzo" o "Moscato di Scanzo", l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal 1° novembre del secondo anno dopo la vendemmia.

### Articolo 6

#### Caratteristiche al consumo

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Scanzo" o "Moscato di Scanzo" deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche:

colore rosso rubino, più o meno intenso, che può tendere al cerasuolo con riflessi granati;

odore delicato, intenso, persistente, caratteristico;


sapore dolce, gradevole, armonico, con leggero retrogusto di mandorla;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 17,00% vol, di cui almeno il 14,00% svolto con contenuto di zuccheri residui compreso fra i 50 e i 100 g/l;

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo 24 g/l.

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.



## Articolo 7

### Etichettatura, designazione e presentazione

#### 7.1. Qualificazione

Nell'etichettatura, designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Scazzo" o "Moscato di Scazzo", è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

#### 7.2. Menzioni facoltative

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore, quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunitari e nazionali in materia.

#### 7.3. Annata

Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Scazzo" o "Moscato di Scazzo", l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

## Articolo 8

### Confezionamento

I contenitori del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Scazzo" o "Moscato di Scazzo", debbono essere, per quanto concerne l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri dei vini di pregio. Pertanto dovranno essere di vetro, chiusi con tappo di sughero, e le bottiglie dovranno essere di capienza non superiore ai 750 ml.

